



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

ORIGINALE

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 177 del 14-10-2022

**Oggetto: "FIERA FRANCA E FESTEGGIAMENTI DI SAN MARTINO 2022"
- DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITA' IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE E
VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIA E/O VETRO.**

IL SINDACO

PREMESSO che occasione della Fiera e dei festeggiamenti di San Martino, che si terranno nelle giornate del 29, 30 ottobre, 1, 5, 6, 11, 12 e 13 novembre 2022 all'interno delle aree delimitate di cui all'ordinanza 171/2022 è previsto l'afflusso di un numero assai rilevante di persone che percorreranno le strade/piazze in cui si svolge la fiera e le manifestazioni, fino a tarda sera.

CONSIDERATO che a causa di detto afflusso di persone i bicchieri, le bottiglie ed ogni altro contenitore di vetro potrebbero essere utilizzati in modo improprio dai detentori nonchè essere dispersi nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti che, già di per se e a maggior ragione in caso di rottura, potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone, creare disagio alla convivenza civile e ingenerare degrado e incuria nell'ambito dell'area urbana interessata dall'evento.

AL FINE DI EVITARE che:

dagli avventori di tutti gli operatori, sia in sede fissa che su area pubblica che a vario titolo somministrano bevande nel contesto della Fiera e Festeggiamenti di San Martino 2022, si verifichino situazioni di degrado e di disturbo della pacifica e ordinaria vivibilità, soprattutto durante le ore serali e notturne tali da causare una criticità nella gestione della sicurezza urbana dovuta alla presenza di numerose persone dedite al consumo di bevande, soprattutto alcolici, con conseguenti atteggiamenti poco rispettosi del decoro urbano, consistenti in schiamazzi, danneggiamenti e nell'abbandono sul suolo di rifiuti ed in particolare di bottiglie, caraffe e bicchieri di vetro, spesso ridotti in frantumi; episodi di euforia possano trascendere a fatti che comportino danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità.

RITENUTO OPPORTUNO riportare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di alcolici:

art. 689 c.p. (Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente): è fatto "divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni o a persone che appaiono in condizioni mentali tali da pregiudicare le loro capacità di intendere e di volere";

art. 691 c.p. (Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza) prevede la “*punibilità di chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di ubriachezza, se il colpevole è un esercente di un locale pubblico è prevista la sospensione dell’esercizio*”.

art. 7 del regolamento comunale di Polizia urbana (C.C. n. 61 del 28 novembre 2014): “*1. Impregiudicato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di 16 anni, già previsto e punito dall’art. 689 del c.p., è vietato vendere a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16 è punita, ai sensi dell’art.7 del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, con la sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro. 2.E’ altresì vietato vendere e somministrare a persone di età inferiore agli anni 18 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e minori di anni 18 è punita, ai sensi dell’art.7 del D.L. 158/2012, con la sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro. 3. E’ fatto divieto a chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cedere o mettere a disposizione di minori di anni 18, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (l’inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 500)*

art.22 del Regolamento comunale di Polizia urbana: *1.E’ fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l’uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall’amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire “armi improprie” nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica (la inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 150) 2. E’ fatto divieto, in relazione all’immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci (l’inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 150). 3.(omissis).*

art. 23 del Regolamento comunale di Polizia urbana:*1. La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all’assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui all’art. 689 del codice penale. 2. A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all’interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato (l’inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 500).*

CONSIDERATO inoltre che:

la messa in circolazione di contenitori in vetro potrebbe determinare, per un uso improprio, una situazione di pericolo particolarmente rilevante nella presente occasione, a causa della presenza di molte persone e del clima festoso nell'affollare strade e piazze;

la possibilità di avere a disposizione contenitori in vetro (bottiglie, boccali, bicchieri etc.) può determinare grave pericolo in presenza di eventuali situazioni di caos di tensioni, risse e quant'altro.

VISTA:

la legge 25 agosto 1991 n. 287;

la legge 24 novembre 1981 n. 689.

IN FORZA dei poteri attribuiti dal comma 7-bis dell’art. 50 comma 5° del vigente Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali 267/2000.

DATO ATTO:

che il responsabile del Settore IV comunale – Attività produttive e Cultura - ha assolto l'obbligo di cui all'art. 18 del vigente TULPS;
dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. in capo al Responsabile del Procedimento.

TUTTO CIO' premesso e richiamate le disposizioni di legge e di regolamento dettagliatamente citate;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

VISTO il D.L. 13/2017.

ORDINA

nei giorni 11 e 13 novembre 2022:

1) a tutti gli operatori, **in sede fissa** che a vario titolo somministrano bevande nel contesto della Fiera e Festeggiamenti di San Martino 2022 all'interno delle aree dei festeggiamenti e della fiera di cui all'ordinanza 171/2022, di somministrare fino alle ore 02.00 del giorno successivo le bevande (ad esclusione dei prodotti da macchina di caffetteria) unicamente in bicchieri di carta/plastica; ugualmente la vendita di bevande per 'asporto' deve avvenire unicamente con bottiglie di plastica o lattine;

2) a tutti gli operatori, **su area pubblica** che a vario titolo somministrano bevande nel contesto della Fiera e Festeggiamenti di San Martino 2022 all'interno delle aree dei festeggiamenti e della fiera di cui all'ordinanza 171/2022, di somministrare fino alle ore 24.00 (orario termine svolgimento attività) le bevande (ad esclusione dei prodotti da macchina di caffetteria) unicamente in bicchieri di carta/plastica; ugualmente la vendita di bevande per 'asporto' deve avvenire unicamente con bottiglie di plastica o lattine.

DISPONE

a) l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21-bis della L. 241/1990; la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; la massima diffusione attraverso il sito web del Comune, i quotidiani locali, le Associazioni di categoria e la consegna ai gestori/titolari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, distributori automatici, esercizi commerciali, circoli privati e laboratori artigianali interessati dal presente atto;

b) la trasmissione per gli adempimenti di competenza :

alla Prefettura di Padova;

alla Questura di Padova;

al Comando di Polizia Locale;

al Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco;

al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco;

alla Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale - distaccamento di Piove di Sacco.

COMUNICA

che a norma dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione,

potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR del VENETO, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del TUEL 267/2000, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 5.000 Euro.

DEMANDA

Agli Organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Il Responsabile di Procedimento

Meneghin Gianni

Il SINDACO

GIANELLA DAVIDE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa